



Prot. n. 43356
del 22 gennaio 2010

OGGETTO: Art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 22/2009 - Ampliamento di un fabbricato rurale - Richiesta di parere.

Il Comune chiede se in base alle norme della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, “sia possibile rilasciare un permesso di costruire a sanatoria, previsto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., al fine di sanare la costruzione” di una “loggia aperta realizzata irregolarmente”, in quanto non rispetta la distanza dal confine di proprietà e dalla strada comunale.

Ciò premesso, sulla questione si esprime il seguente parere.

La legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, non contiene disposizioni rivolte a sanare o a condonare opere già eseguite.

Essa consente di effettuare, dopo la data della sua entrata in vigore e per un limitato periodo di tempo (vedi art. 9), interventi di ampliamento e di demolizione anche integrale con ricostruzione, con eventuale ampliamento, di edifici residenziali e non residenziali ultimati alla data del 31 dicembre 2008 (vedi art. 4, comma 1) che si trovano nelle varie zone omogenee del territorio comunale, con le modalità e con le deroghe ai regolamenti edilizi ed ai piani urbanistici e territoriali vigenti espressamente indicate (vedi, in particolare, artt. 1, 2 e 4).

L’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede invece che possa essere rilasciato un permesso di costruire a sanatoria per un intervento edilizio eseguito irregolarmente, qualora questo “risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda” (comma 1).

L’accertamento di tale doppia conformità rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia attiene al merito e compete alla sola amministrazione comunale tenuta a pronunciarsi sul permesso in sanatoria che è stato richiesto.